



Legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 2018²,
decreta:

Sezione 1: Istituto e scopo

Art. 1 Nome, forma giuridica e sede

¹ La Confederazione Svizzera gestisce l'«Istituto svizzero di diritto comparato» (Istituto) in forma di istituto di diritto pubblico della Confederazione provvisto di personalità giuridica, ma privo di contabilità propria.

² L'Istituto è iscritto nel registro di commercio.

³ Ha sede a Ecublens (VD), sul campus dell'Università di Losanna Dorigny.

Art. 2 Scopo e statuto

¹ L'Istituto è un centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, diritto estero e diritto internazionale.

² È un centro di ricerca ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge federale del 14 dicembre 2012³ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

1 RS 101
2 FF 2018 771
3 RS 420.1

Sezione 2: Compiti e indipendenza

Art. 3 Compiti

¹ L'Istituto ha i seguenti compiti:

- a. mette a disposizione delle autorità federali i documenti e gli studi necessari per l'elaborazione di atti normativi e la conclusione di trattati internazionali;
- b. partecipa agli sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto;
- c. fornisce informazioni e pareri giuridici ai tribunali e alle autorità cantonali;
- d. conduce ricerche scientifiche proprie, sostiene e coordina progetti di ricerca nelle scuole universitarie svizzere e offre ai ricercatori in Svizzera un adeguato centro di ricerca.

² Gestisce una biblioteca specializzata e una documentazione sulla legislazione estera e sul diritto internazionale.

³ Il Consiglio federale può conferire ulteriori compiti all'Istituto, sempreché siano correlati ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2 e non ne pregiudichino l'adempimento.

Art. 4 Collaborazione con le facoltà di diritto e con altre istituzioni

Per adempiere i suoi compiti, l'Istituto collabora con le facoltà di diritto e le sezioni giuridiche delle scuole universitarie svizzere, nonché con altre istituzioni, organizzazioni e biblioteche in Svizzera e all'estero.

Art. 5 Indipendenza scientifica

Nella sua attività scientifica l'Istituto è indipendente. Nelle questioni scientifiche non sottostà a direttive del Consiglio federale e del Dipartimento competente.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 6 Organi dell'Istituto

Gli organi dell'Istituto sono:

- a. il consiglio d'Istituto;
- b. la direzione.

Art. 7 Consiglio d'Istituto: funzione, composizione, nomina e organizzazione

¹ Il consiglio d'Istituto è l'organo direttivo supremo dell'Istituto.

² Esso si compone di al massimo nove membri, rappresentanti segnatamente la formazione, le scienze, la giurisprudenza e l'Amministrazione federale; un membro rappresenta il Cantone d'ubicazione.

³ Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'Istituto e ne designa il presidente.

⁴ I candidati alla nomina nel consiglio d'Istituto devono indicare al Consiglio federale le proprie relazioni d'interesse.

⁵ La durata del mandato è di quattro anni al massimo. Il Consiglio federale può rieleggere i membri per due volte. Può revocarli in qualsiasi momento dall'incarico per motivi gravi.

⁶ Il direttore dell'Istituto partecipa alle sedute del consiglio d'Istituto con voto consultivo; all'occorrenza possono essere chiamati a partecipare anche altri collaboratori dell'Istituto.

Art. 8 Consiglio d'Istituto: condizioni contrattuali e obblighi dei membri

¹ Il Consiglio federale fissa gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'Istituto. Il rapporto contrattuale tra i membri del consiglio d'Istituto e l'Istituto sottostà al diritto pubblico. In via complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴.

² I membri del consiglio d'Istituto adempiono i propri compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto.

³ Sono tenuti a serbare il segreto sugli affari ufficiali sia durante il mandato sia dopo la sua cessazione.

⁴ I membri comunicano immediatamente al consiglio d'Istituto eventuali cambiamenti delle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'Istituto ne informa il Consiglio federale nell'ambito del rapporto annuale.

⁵ Se una relazione d'interesse è incompatibile con la condizione di membro del consiglio d'Istituto e il membro continua a mantenerla, il consiglio d'Istituto chiede al Consiglio federale di revocare tale membro dall'incarico.

Art. 9 Consiglio d'Istituto: compiti

Il consiglio d'Istituto ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta annualmente un rapporto sul loro raggiungimento;
- b. pianifica e determina nelle linee fondamentali l'attività dell'Istituto e ne definisce il programma di ricerca e di lavoro;
- c. decide se accettare importanti mandati di ricerca;
- d. prende i provvedimenti necessari per salvaguardare gli interessi dell'Istituto ed evitare conflitti d'interesse;
- e. emana il regolamento sull'organizzazione interna;
- f. emana il regolamento sull'accettazione di fondi di terzi;

⁴ RS 220

- g. fissa le condizioni generali per la prestazione di servizi;
- h. sottopone annualmente il rapporto annuale al Consiglio federale per approvazione e chiede il discarico; il rapporto annuale illustra l'evoluzione organizzativa e operativa nonché i cambiamenti delle relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'Istituto.
- i. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; per la costituzione e la risoluzione è necessaria l'approvazione del Consiglio federale;
- j. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- k. fissa i principi per gli acquisti della biblioteca;
- l. esercita la vigilanza sulla direzione;
- m. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato.

Art. 10 Comitato scientifico

¹ Il consiglio d'Istituto può istituire un comitato scientifico con funzione consultiva per sostenere la direzione nelle questioni scientifiche.

² Nel comitato scientifico sono rappresentate, per quanto possibile, tutte le facoltà svizzere di diritto; in esso devono essere rappresentate anche facoltà estere di diritto.

³ Il regolamento interno del comitato scientifico deve essere approvato dal consiglio d'Istituto.

Art. 11 Direzione: funzione e composizione

¹ La direzione è l'organo operativo dell'Istituto.

² Essa si compone di un direttore e di al massimo due direttori supplenti.

Art. 12 Direzione: compiti

La direzione ha in particolare i compiti seguenti:

- a. gestisce gli affari;
- b. emana decisioni, in particolare sugli emolumenti;
- c. elabora le basi per le decisioni del consiglio d'Istituto e prepara gli affari del comitato scientifico; sottopone al consiglio d'Istituto proposte per la nomina dei membri del comitato scientifico;
- d. presenta almeno una volta all'anno un rapporto al consiglio d'Istituto e lo informa senza indugio in caso di avvenimenti particolari;
- e. rappresenta l'Istituto verso l'esterno;
- f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'Istituto; è fatto salvo l'articolo 9 lettere i e j.

- g. adempie tutti i compiti che la presente legge non conferisce a un altro organo.

Sezione 4: Personale

Art. 13 Condizioni d'impiego

Ai membri della direzione e al personale restante si applica la legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale (LPers).

Art. 14 Cassa pensioni

I membri della direzione e il personale restante sono assicurati presso la cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA) conformemente alle disposizioni degli articoli 32a–32m LPers⁶.

Sezione 5: Finanziamento ed emolumenti, beni mobili e immobili

Art. 15 Finanziamento dell'esercizio

Le spese d'esercizio dell'Istituto sono a carico della Confederazione.

Art. 16 Fondi di terzi

¹ L'Istituto può accettare o procurarsi fondi di terzi, purché sia compatibile con la sua indipendenza nonché con i suoi compiti e obiettivi.

² L'Istituto si procura fondi di terzi in particolare mediante:

- a. versamenti di terzi;
- b. contributi da programmi di ricerca.

Art. 17 Emolumenti

¹ Il Consiglio federale emana per l'Istituto un'ordinanza sugli emolumenti conformemente all'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Prevede una riduzione per la fornitura di informazioni e pareri giuridici ai tribunali e alle autorità cantonali.

³ Per le organizzazioni internazionali l'emolumento può essere ridotto se il parere giuridico è nell'interesse pubblico.

⁵ RS 172.220.1

⁶ RS 172.220.1

⁷ RS 172.010

Art. 18 Beni mobili

¹ La Confederazione concede all'Istituto l'usufrutto dei beni mobili in possesso dello stesso Istituto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare la biblioteca e le sue installazioni.

² Essa può concedere all'Istituto l'usufrutto di altri beni mobili.

³ I beni mobili che l'Istituto acquisisce ulteriormente sono per legge di proprietà della Confederazione. L'Istituto li riceve in usufrutto dalla Confederazione.

⁴ L'Istituto assicura i beni mobili affidatigli dalla Confederazione o da terzi soltanto se previsto da un contratto con la Confederazione. La Confederazione può assumere la copertura dei rischi per i beni mobili che essa o terzi hanno affidato all'Istituto.

⁵ I dettagli dell'usufrutto e gli obblighi assicurativi sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'Istituto.

⁶ Il fondo di documentazione, che è parte del Centro di documentazione europeo e che in virtù della Convenzione del 1° luglio 1997 tra l'Istituto e la Fondazione Jean Monnet pour l'Europe si trova in possesso dell'Istituto, rimane di proprietà della Fondazione.

Art. 19 Immobile

¹ L'Istituto utilizza l'immobile messogli a disposizione e gestito dal Cantone di Vaud in virtù della Convenzione del 23 maggio 1979 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud e del Protocollo aggiuntivo del 15 agosto 1979.

² Nei limiti del credito autorizzato, la Confederazione può versare un contributo adeguato a un eventuale ampliamento dell'immobile. Il contributo non supera il 50 per cento.

Sezione 6: Salvaguardia degli interessi della Confederazione**Art. 20** Obiettivi strategici

Nel quadro dei compiti di cui all'articolo 3 e nel rispetto dell'indipendenza scientifica dell'Istituto, il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell'Istituto.

Art. 21 Vigilanza della Confederazione

¹ Fatta salva la sua indipendenza scientifica, l'Istituto è posto sotto la vigilanza del Consiglio federale. Quest'ultimo esercita la vigilanza in particolare:

- a. nominando e revocando i membri e il presidente del consiglio d'Istituto;
- b. approvando il rapporto annuale e dando discarico al consiglio d'Istituto;
- c. approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;

- d. controllando il rispetto della presente legge e l'uso appropriato dei mezzi finanziari e presentando, nell'ambito del consuntivo, il pertinente rendiconto all'Assemblea federale.

² Per assolvere il suo compito di vigilanza, il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all'attività dell'Istituto e informarsi in qualsiasi momento sulla sua attività.

Sezione 7: Prestazioni commerciali

Art. 22

¹ L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:

- a. sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei suoi compiti; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

² Esso può in particolare redigere pareri giuridici.

³ Per le sue prestazioni commerciali, l'Istituto fissa prezzi che consentono come minimo di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.

⁴ Per quanto riguarda le sue prestazioni commerciali, l'Istituto ha gli stessi diritti e obblighi degli offerenti privati.

⁵ I proventi dell'Istituto risultanti dalle prestazioni commerciali sono soggetti a imposta.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ La legge federale del 6 ottobre 1978⁸ sull'Istituto svizzero di diritto comparato è abrogata.

² La legge del 17 giugno 2005⁹ sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

⁸ RU 1979 56, 1997 896, 2006 2197

⁹ RS 173.32

Art. 33 lett. b n. 7

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
 - 7. la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del ...¹⁰ sull'Istituto svizzero di diritto comparato;

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁰ RS ...; FF 2018 789